



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari

---

Il Giudice d.ssa Maria Magri ha pronunciato il seguente

### DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di N.R.G. 12/2020

---

visto il ricorso con cui i coniugi debitori hanno chiesto la liquidazione del loro patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. L. n. 3 del 27/01/2012, come modificata dal D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito dalla L. n. 221 del 17/12/2012;

vista la documentazione allegata;

considerato che appare del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio. La legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art.6 financo a comprendere i componenti della "famiglia" che versino nella situazione rappresentata dalla norma. Poiché il filtro selettivo – enucleato dal primo comma dell'art.6 – consiste nella non assoggettabilità alla procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le "famiglie", in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo Giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 3/2012 e successive modifiche;

- il debitore, persona fisica, non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1

e versa in stato di sovraindebitamento;

- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi - le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 - circostanze che dimostrano come la debitrice non abbia più credito di terzi, né mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

- alla domanda sono allegati l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'inventario dei beni della debitrice e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, oltre alla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge, l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;

- non sono emersi atti in frode ai creditori commessi negli ultimi cinque anni;

ritenuto che il credito derivante dalla cessione del quinto dello stipendio sia di tipo chirografario e non sorretto dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. previsto per i crediti di lavoro dipendente, posto che deve ritenersi *"l'imopponibilità alla procedura delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate dal debitore anteriormente all'apertura della liquidazione; ritenuto che in questo senso deponga la considerazione della natura concorsuale delle procedure di cui alla legge 3/2012, espressamente enunciata dagli artt. 6 e 7 del suddetto testo normativo, che impone l'assimilazione del trattamento dei crediti in oggetto a quello loro riservato nell'ambito delle procedure di cui alla legge fallimentare; rilevato per l'effetto che le disposizioni di cui agli artt. 44 (che come noto sancisce l'inefficacia nei confronti della massa degli atti che incidono sul patrimonio del debitore successivi all'apertura del concorso) e 55 L.F. (in forza del quale al momento dell'apertura del concorso viene ad immediata scadenza qualsiasi debito rateizzato) devono ritenersi analogicamente applicabili alle procedure in oggetto e ciò appunto al fine di evitare che un creditore possa singolarmente soddisfarsi sul patrimonio del debitore, il che si porrebbe in violazione dei principi di universalità del concorso e par condicio creditorum; ritenuto che, in questa prospettiva, i crediti vantati dalle società che hanno erogato i finanziamenti debbano ritenersi scaduti al momento dell'apertura del concorso e come tali soggetti alla falcidia*

prevista dagli artt. 7 ed 8 della legge 3/2012 in relazione a tutti i debiti pecuniari facenti capo ai ricorrenti; rilevato che la conclusione qui prospettata è supportata da considerazioni de iure condendo ed in particolare del rilievo che il nuovo codice della crisi prevede espressamente che all'omologazione del piano consegua lo scioglimento di diritto dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; ritenuto che in contrario non possa prospettarsi la natura privilegiata del credito connesso al quinto dello stipendio (oggetto di assegnazione), in ipotesi tale da imporre il soddisfacimento integrale, posto che il credito nel quale le società finanziarie sono succedute ha natura privilegiata nei confronti del datore di lavoro del sovraindebitato, ma non già nei rapporti tra il finanziatore ed il soggetto finanziato" (in tal senso decreto del 25/01/2019 Tribunale di Bergamo – d.ssa [redacted] );

considerato, quanto alle spese per il sostentamento del nucleo familiare, che dalle stesse vadano escluse le spese di manutenzione dei veicoli (autovettura e motociclo, dal momento che essi sono posti a disposizione del ceto creditorio e quindi vanno liquidati con la massima sollecitudine (senza essere lasciati nella disponibilità dei debitori), ivi compresa l'autovettura [redacted] per evitare il deprezzamento a detrimento della massa dei creditori, cosicché vanno escluse le spese mensili di € 200,00 carburante veicoli, di € 190,00 veicoli, e le spese annuali di € 550,00 assicurazioni e di € 180,00 bolli veicoli;

considerato inoltre che, come già espresso nel provvedimento del 25/02/2020, il figlio maggiorenne [redacted] avendo in passato prestato attività lavorativa (pag. 8 del ricorso), non può più essere considerato figlio economicamente non autosufficiente con mantenimento a carico dei genitori, ancorché lo stesso sia attualmente disoccupato, con la conseguenza che vanno escluse le spese del suo mantenimento (ivi comprese eventuali spese universitarie);

rilevato pertanto che i conteggi effettuati dall'OCC in ordine al calcolo della soglia di povertà non possono essere presi in considerazione, poiché sono riferiti ad un nucleo familiare di quattro persone anziché di tre (e ciò in contrasto con quanto indicato nel decreto del giudice del 25/02/2020 di richiesta di chiarimenti);

precisato che, di conseguenza le spese necessarie per il mantenimento della famiglia vengono ricalcolate da questo Giudice in maniera proporzionale (in mancanza di ulteriori stime) al numero dei membri della famiglia da mantenere (tre anziché quattro) così riducendo la spesa mensile di vitto da € 600,00 ad € 450,00;



**P.Q.M.**

letto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012 e successive modifiche;

**DICHIARA APERTA**

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

**NOMINA**

liquidatore il dr. \_\_\_\_\_ già organismo di composizione della crisi (OCC) nella presente procedura che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

**STABILISCE**

che le spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della loro famiglia, ammontano a complessivi € 1.357,00 mensili, a cui potranno aggiungersi € 600,00 mensili a partire dall'effettivo pagamento del canone di locazione dell'immobile di abitazione;

**DISPONE**

che sino al decreto di chiusura della procedura – che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso, avvenuto il 19/02/2020 – non possano essere iniziate azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**DISPONE**

che il liquidatore provveda a verificare l'esistenza e lo stato di eventuali procedure esecutive immobiliari a carico del debitore al fine di valutare l'opportunità di subentrarvi, in un'ottica di economia dei mezzi processuali in un contesto già contrassegnato dal dissesto, oppure di optare per l'istanza di improcedibilità, essendo all'uopo espressamente autorizzato per ciascuna delle soluzioni che riterrà di adottare;

**DISPONE**

che, ove non vi abbia già provveduto, l'OCC dia notizia all'Agente della Riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali competenti, della richiesta di relazione ricevuta dal debitore;

**ORDINA**

che la domanda ed il presente decreto siano annotati nel registro delle imprese e pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo;

**ORDINA**

che, nel caso in cui nel patrimonio del debitore vi siano beni immobili o beni mobili registrati,

il presente decreto sia trascritto a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1, L. 3/2012 e successive modifiche;

AVVISA

il debitore che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività, dovrà integrare l'inventario di cui all'art. 14 *ter* comma 3°, L. 3/2012 e successive modifiche;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al liquidatore ed alle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.

Bergamo, 17/03/2020

Il Giudice  
d.ssa Maria Magri

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.